



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

UFFICIO SEGRETERIA

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2011 - 0004532 del 22/12/2011

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0032251 del 27/12/2011

On.le Sig. Ministro
per il tramite del
Sig. Capo di Gabinetto
SEDE

Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Mariano Grillo
SEDE

Pratica N.

Rif. Mittente:

**OGGETTO: Parere art.9 DM 150/07- Centrale di Limoto di Pioltello (MI) -
cogenerazione da 240 MWe - osservazioni ai sensi dell'art.10-bis
della Legge 241/1990 - Proponente: ENERGHEIA S.r.l.
Trasmissione parere n. 831 del 2 dicembre 2011.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le
successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in
oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
nella seduta plenaria del 2 dicembre 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campilongo)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-08
CTVA-US-08_2011-0872.DOC



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - Via E Vas



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n.831 del 2.12.2011

Progetto:	Parere art.9 DM 150/07- Centrale di Limoto di Pioltello (MI) – cogenerazione da 240 MWe – osservazioni ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/1990
Proponente:	ENERGHEIA S.r.l.

[Handwritten signatures and notes]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota del 16/05/2011, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con prot.n.DVA-2011-12666 in data 25/05/2011, con la quale la Società ENERGHEIA S.r.l. ha chiesto il riavvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto della centrale termoelettrica da ubicare nel Comune di Pioltello, Frazione Limoto;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota prot.n.DVA-2011-15019 del 22/06/2011, acquisita con prot.n.CTVA-2011-2340 del 22/06/2011, con la quale la Direzione ha trasmesso la nota sopracitata della Società ENERGHEIA S.r.l. alla Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO che

- con decreto DSA-DEC-2009-991 del 26/08/2009 è stato emesso un pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica nel comune di Limoto di Pioltello (MI).
- stante il tempo trascorso dalla notifica del decreto interlocutorio e preso atto che non risultava pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento, con nota prot.n.DVA-2011-7873 del 31/03/2011, la DVA comunicava alla Società ENERGHEIA S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n.241/1990, che si sarebbe provveduto alla definizione del procedimento con l'emanazione di un provvedimento negativo ed informava la società della possibilità di avvalersi della facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni entro 10 giorni.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Commissione VIA
Centrale di Limito di Pioltello (MI)

- a seguito di detta comunicazione, la Società ENERGHEIA S.r.l., con nota del 16/05/2011 acquisita con prot.n.DVA-2011-12666 del 25/05/2011, ha fatto richiesta di riavvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in oggetto, trasmettendo, a sostegno della stessa la sentenza del TAR Lombardia n.1057 del 27/04/2011;

PRESO ATTO che:

- con la sentenza del TAR Lombardia, sezione IV; n.1057 del 27/04/2011 viene annullato l'accordo di programma per l'attuazione dell'Atto di intenti finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS;
- la Società ENERGHEIA S.r.l. sostiene che la sentenza ha anche effetti sul decreto di compatibilità ambientale emesso, consentendo di riavviare il procedimento e di poterlo esitare positivamente;

VISTA la nota prot.n.DVA-2011-15019 del 22/06/2011, acquisita con prot.n.CTVA-2011-2340 del 22/06/2011 con la quale la DVA fa presente che, pur se da un primo esame della sentenza del TAR Lombardia sopra citata e del parere interlocutorio negativo n.205 del 18/12/2008 emesso da codesta Commissione a seguito dell'istruttoria VIA sul progetto in oggetto, non appaia un nesso evidente che possa motivare il riavvio del procedimento, inoltrando comunque la citata documentazione e chiedendo alla Commissione se gli argomenti addotti dal proponente sono sufficienti a superare i motivi ostativi addotti nel reso parere n.205;

VALUTATO che la sentenza del TAR Lombardia, Sezione IV, n. 1057 del 27/04/2011 annulla l'accordo di programma per l'attuazione dell'Atto di intenti, sottoscritto il 21/12/2006, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, La Provincia di Milano, il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello, il Gruppo Zunino e Walde Ambiente finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex S.I.S.A.S., situata nei Comuni di Pioltello e Rodano. La sentenza citata dal Proponente per altro impugnata in Consiglio di Stato (Ricc. RRG 7403/2011; 7163/2011), statuerebbe solo il principio che **"Le società confinanti con un'area da bonificare, qualora l'intervento di bonifica venga effettuato allo scopo di ottenere una riqualificazione urbanistica dell'area per consentire insediamenti residenziali o di servizi, hanno interesse a non vedere modificare la destinazione industriale dell'area, omogenea con quella delle aree di loro proprietà, tenuto conto che la vicinanza tra un'area a destinazione industriale con una a destinazione residenziale potrebbe comportare effetti pregiudizievoli quanto alla possibilità di espandere l'insediamento produttivo e ad esempio quanto ai limiti delle emissioni acustiche che andrebbero osservati"**. **L'efficacia della stessa** si rifletterebbe, pertanto, **solo sul quadro programmatico** presentato dal Proponente nell'iniziale Studio di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che con il parere n. 205 del 18/12/2008 la Commissione ha espresso parere interlocutorio negativo basandosi su motivazioni strettamente correlate alla compatibilità ambientale del progetto ivi di seguito riportate:

- la situazione ambientale in cui si inserisce il progetto è caratterizzata da criticità circa la qualità dell'aria, in particolare per il PM10 e qualunque aggiunta attesa di inquinanti andrebbe a sommarsi ad una situazione già critica ;
- la documentazione relativa alle analisi sulle ricadute emissive effettuate dal proponente non può essere considerata attuale e che, pertanto, vista la situazione critica per alcuni inquinanti si ritiene che i dati forniti debbano essere aggiornati con una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria e con adeguate modellazioni della loro dispersione e concentrazione al suolo.
- la proposta di progetto " teleriscaldamento " presentata dal proponente, quale opera di compensazione ambientale è priva di intese con gli Enti locali o Associazioni di categoria interessati dal progetto e che, in assenza delle intese di cui sopra il progetto appare poco concreto;


[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]


VALUTATO in conclusione che, per quanto sopra detto, la sentenza del TAR Lombardia, sezione IV, n.1057 del 27/04/2011 con la quale viene annullato l'accordo di programma per l'attuazione dell'Atto di intenti finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS, non è sufficiente a consentire il riavvio del procedimento, non avendo il Proponente presentato documentazione che possa supplire alle carenze riscontrate nel quadro di riferimento ambientale del S.I.A. e che hanno determinato l'emanazione del parere interlocutorio negativo n. 205 del 18/12/2008;


Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS


RITIENE


che la Sentenza del TAR Lombardia, sezione IV, n.1057 del 27/04/2011 non possa essere considerata sufficiente né al riavvio del procedimento né alla modifica del giudizio di compatibilità ambientale espresso con il parere interlocutorio negativo n.205 del 18/12/2008, non essendo stata prodotta dalla società Energeia S.r.l., documentazione atta a modificare le motivazioni di carattere strettamente ambientale che ne hanno determinato l'emanazione.


Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi 

Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA) 

Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS) 

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) 

Avv. Sandro Campilongo (Segretario) 

Prof. Saverio Altieri 

Prof. Vittorio Amadio **ASSENTE**

Dott. Renzo Baldoni 

Dott. Gualtiero Bellomo

[Signature]
.....
ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Sospeso dall'incarico su sua richiesta nel
periodo 1/10-31/12/2011

Ing. Silvio Bosetti

[Signature]
.....
[Signature]

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

[Signature]
.....
[Signature]

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

Dott. Siro Corezzi

ASSENTE

Dott. Federico Crescenzi

[Signature]
.....

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

[Signature]
.....
[Signature]

Ing. Francesco Di Mino

[Signature]
.....

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

[Signature]
.....

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

Arch. Antonio Gatto

[Signature]
.....

[Signatures]

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Dott. Antonio Mercuri

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

Dott. Franco Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Francesco C. Vazzana

Ing. Roberto Viviani

ASSENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di n°4..... fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li

10/17/81
J. A. J. J.
10/17/81



10/17/81
J. A. J. J.
10/17/81

10/17/81
J. A. J. J.
10/17/81